



16183-21

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere la generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 19/02/2011, quanto:  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da:  
Anna Petruzzellis  
Angelo Costanzo  
Anna Criscuolo  
Pierluigi Di Stefano  
Gaetano De Amicis  
ha pronunciato la seguente

- Presidente -

- Relatore -

Sent. n. sez. 260/2021

UP - 11/02/2021

R.G.N. 27298/2020

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 18/12/2017 della Corte appello di Ancona  
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano;  
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore  
Perla Lori che ha concluso chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

La Corte di appello di Ancona con sentenza del 18 dicembre 2017 ha confermato in punto di responsabilità, riducendo la pena in applicazione delle attenuanti generiche, la condanna di (omissis) per il reato di cui all'art. 570, secondo comma, cod. pen. per aver omesso di corrispondere alla madre affidataria l'assegno mensile in favore dei figli minori nonché la quota di spese straordinarie. Condotta contestata far data dal giugno 2009.

In riferimento agli specifici motivi di appello la Corte:

- rigettava la eccezione di genericità del capo di imputazione essendo chiaramente contestato che il periodo di mancato pagamento andava dal 2009 al novembre 2011.

- La costituzione di parte civile era correttamente effettuata in cancelleria e ribadita in Tribunale nel contraddittorio tra le parti essendo quindi superflua la sua notifica.

- La lista testi era stata correttamente depositata unitamente alla costituzione di parte civile; in ogni caso poteva essere considerata come ritualmente depositata dalla persona offesa in quanto tale.

- La modifica della imputazione era stata correttamente disposta dal pubblico ministero dopo l'esame della persona offesa. Non è vero quanto sostiene la difesa perché all'imputato è stato notificato sia il verbale di udienza della modifica della imputazione che la copia del verbale di trascrizione in cui la richiesta è riportata per esteso.

- Quanto al presunto legittimo impedimento del 20 aprile 2014, in tale data perveniva con modalità irregolari un certificato medico di contenuto generico che riferiva di una semplice lombalgia. Non vi era, quindi, alcun impedimento a comparire.

- Nel merito confermava la responsabilità per il mancato pagamento considerato lo stato di bisogno presunto dei minori.

La difesa deduce con ricorso avverso tale sentenza:

primo motivo: illegittimità delle ordinanze di primo grado ribadendo la indeterminatezza del capo di imputazione, la illegittimità ed inammissibilità della lista testi della parte civile perché proposta prima della costituzione di parte civile, la genericità e indeterminatezza della imputazione, il difetto di notifica all'imputato della modifica della imputazione.

Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione. Contesta la ricostruzione della responsabilità del ricorrente. Fa rinvio agli argomenti dei motivi di appello. Contesta la sussistenza dello stato di bisogno e il mancato accertamento della sua capacità economica.

terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena.

Il procuratore generale con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo è manifestamente infondato riproponendo questioni sulle quali ha dato ~~ha~~ adeguata risposta la Corte di Appello, alla quale si fa rinvio, con ulteriore specificazione che non risulta esservi stata immediata contestazione della ammissione delle prove della parte civile.

Il secondo motivo deduce questioni non ammesse in sede di legittimità non individuando carenze gravi o vizi logici della motivazione ma, invece, proponendo una diversa ricostruzione delle prove. Peraltro, gli argomenti svolti, nel ritenere mancante la prova della sua disponibilità economica, sono basati su di una erronea interpretazione della norma incriminatrice; va invece rammentato che, a fronte

della obbligatorietà di assistenza nei confronti dei congiunti, è onere dell'obbligato dimostrare la propria incapacità economica e non viceversa.

Il terzo motivo richiede valutazioni in fatto di competenza del giudice di merito, peraltro con argomentazioni del tutto generiche.

Valutate le ragioni dell'inammissibilità, va disposta la sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, così deciso l'11 febbraio 2021

il Consigliere estensore

Pierluigi Di Stefano

il Presidente

Anna Petruzzellis

